



Lunedì 13/04/2026 • 02:00

CASO RISOLTO **PRINCIPIO DI COMPETITIVITÀ**

## Composizione negoziata della crisi: il Tribunale può annullare la gara ex post

Nella **composizione negoziata**, il controllo giudiziale sulla **competitività** non è meramente formale. Il Tribunale può annullare la **gara ex post** se la procedura viola la **par condicio**, incidendo sulla validità della selezione dell'acquirente.

di **Fabio Pari** - Avvocato - Resp. area legale [www.skema.it](http://www.skema.it)

Una recente ordinanza del Tribunale di Ancona offre un contributo rilevante alla definizione del perimetro dei poteri giudiziali nell'ambito della **composizione negoziata della crisi**, con specifico riferimento alle procedure competitive di **cessione aziendale** autorizzate ai sensi dell'art. 22 CCII.

Il tema affrontato è quello, ancora privo di prassi consolidate, della natura e dell'estensione del controllo del Tribunale sul rispetto del **principio di competitività**, in un contesto caratterizzato da marcata flessibilità procedurale e dall'assenza di modelli tipizzati di **gara**.

Nel caso esaminato, una **procedura competitiva** tra più offerenti era stata indetta per la **cessione di rami d'azienda**, sulla base di un regolamento predisposto dall'Esperto. Tale regolamento presentava un profilo di ambiguità nella determinazione del **valore dell'offerta**, parametro centrale sia ai fini dell'ammissibilità delle proposte sia della loro comparazione.

La criticità è emersa in relazione a chiarimenti interpretativi resi dall'Esperto prima della presentazione delle offerte e non contestualmente resi conoscibili a tutti i partecipanti. Uno degli offerenti aveva infatti acquisito tali indicazioni in via anticipata, mentre un concorrente ne veniva a conoscenza soltanto in sede di apertura delle offerte, quando la propria proposta era ormai irrevocabile.

A fronte di tale situazione, uno dei partecipanti ha contestato la legittimità della procedura, deducendo la **violazione della par condicio competitorum** e chiedendo la rinnovazione della gara.

Il giudice delegato, in una prima fase, aveva respinto l'istanza, ritenendo che il Tribunale, nell'ambito dell'art. 22 CCII., non fosse titolare di poteri conformativi o di intervento sulle modalità di svolgimento della **competizione**. In questa prospettiva, il principio di competitività veniva inteso come criterio sostanzialmente rimesso all'autonomia del debitore e alla vigilanza dell'Esperto, purché il percorso risultasse trasparente e orientato alla scelta del miglior offerente.

Il Collegio, investito del reclamo, adotta invece una lettura più ampia e sistematicamente orientata della norma.

L'ordinanza chiarisce, in primo luogo, che il controllo del Tribunale ex art. 22 CCII non si esaurisce in una verifica formale o meramente esterna, ma implica una valutazione sostanziale della procedura, funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

In tale prospettiva, il **principio di competitività** assume una funzione centrale: esso non coincide con la mera esistenza di una pluralità di offerte, ma richiede che la competizione si svolga in condizioni di effettiva parità tra i partecipanti, senza asimmetrie informative o vantaggi indebiti.

Elemento qualificante della decisione è l'affermazione che tale verifica, pur collocandosi ex post rispetto allo svolgimento della gara, deve essere effettiva e non meramente ricognitiva. Ne deriva che il Tribunale, una volta accertata una violazione della **par condicio**, non può limitarsi a prenderne atto, ma deve poter incidere sugli esiti della procedura.

In altri termini, il **potere di vigilanza** non può essere ridotto a una funzione di osservazione passiva: un controllo privo della possibilità di rimuovere le irregolarità riscontrate risulterebbe incompatibile con la ratio dell'art. 22 CCII e con la finalità di tutela del ceto creditorio.

Il Collegio valorizza, inoltre, la peculiarità del modello della composizione negoziata: la cessione aziendale avviene in un contesto privatistico e non secondo le forme tipiche delle vendite coattive. Tuttavia, proprio l'assenza di una disciplina procedimentalizzata impone che il controllo giudiziale operi come presidio sostanziale di correttezza e trasparenza.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che il disallineamento informativo tra gli **offerenti** ha inciso sulla fase genetica della competizione, alterando le condizioni di partenza e, quindi, la stessa comparabilità delle offerte.

La violazione della par condicio non viene considerata un vizio marginale o sanabile, ma un elemento idoneo a compromettere l'intera procedura di selezione dell'acquirente.

Da ciò discende la decisione di revocare il provvedimento del giudice delegato e di disporre la **rinnovazione della gara**, con l'indicazione di criteri più chiari e oggettivi, idonei a prevenire ulteriori incertezze interpretative.

Il principio di diritto che emerge può essere così sintetizzato: nella **composizione negoziata**, il controllo del Tribunale sul rispetto della competitività, pur esercitato ex post, include il potere di annullare la procedura ove risultino violate le condizioni di parità tra gli offerenti.

Si tratta di un approdo interpretativo di rilievo sistematico, che contribuisce a delineare un equilibrio tra flessibilità dello strumento e necessità di garantire l'affidabilità degli esiti.

**Fonte:** Trib. Ancona 25 marzo 2026

## LA SOLUZIONE

Ogni chiarimento interpretativo relativo al **regolamento di gara** deve essere reso in modo trasparente, tracciato e contestualmente conoscibile a tutti i partecipanti, evitando qualsiasi forma di interlocuzione selettiva.

In secondo luogo, i regolamenti di gara devono essere redatti con criteri quanto più possibile oggettivi e univoci, soprattutto con riferimento ai parametri economici che incidono sulla comparazione delle offerte.

Eventuali **vizi della procedura** non sono privi di conseguenze: il Tribunale, in sede di **controllo ex post**, può intervenire fino alla **rinnovazione della gara**, con impatti diretti sulla stabilità degli esiti e sulla tempistica delle operazioni di risanamento.

Ne deriva, in chiave preventiva, l'esigenza di strutturare **procedure competitive** che garantiscano piena parità informativa tra gli offerenti, quale condizione imprescindibile per la tenuta dell'operazione.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.